



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI
PER APPROVAZIONE DELLO STATUTO



L'anno 2024, il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 19:00 presso la sede sociale dell' Associazione in via fratelli Bandiera n°62su si è riunito il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci dell' Associazione CORPO FORESTALE VOLONTARIO ESAF in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Signor Bilotta Angelo, Presidente dell' Associazione, che constata la presenza dei $\frac{1}{4}$ degli associati ovvero sono presenti :

Sig. Di Dio La Loggia Michele Junior (socio)
Sig. Saraceno Giovanni (socio)
Sig. Serratore Polita (socio)
Sig. Serratore Giuseppe (socio)
Sig. Panduri Angela (socio)
Sig. Fusto Maria (socio)
Sig. Caridi Marco (socio)
Sig. Campisano Francesco (socio)
Sig. Campisano Pietro (socio)
Sig. Carello Francesco (socio)
Sig. Bilotta Angelo (socio)
Sig. Aiello Damiano (socio)
Sig. Carchedi Daniele (socio)
Sig. Sorrentino Concetta T. (socio)

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti è lo stesso Presidente Angelo Bilotta a Presiedere l'Assemblea e la signora Panduri Angela viene nominata a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor Bilotta Angelo assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Approvazione dello statuto in allegato

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria per esaminare ed approvare lo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo
Al termine della lettura, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 21:30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



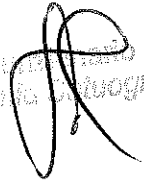
STATUTO
CORPO FORESTALE VOLONTARIO ESAF
Via fratelli bandiera n. 62
88024 Girifalco (CZ) c.f. 97103540791

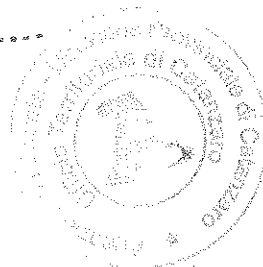
AGENZIA DEL REGISTRO
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO

Registrazione il 17/10/24... al n. 1379..

Mod. / Vol. / Serie 3

Esatti € Esente

Il Funzionario
Sostituto




ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'organizzazione di volontariato denominata CORPO FORESTALE VOLONTARIO ESAF, di seguito denominata "associazione", con sede in Girifalco, via fratelli Bandiera, n.62.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà integrata automaticamente con le parole "Organizzazione di Volontariato" o con l'acronimo "ODV" e diventerà "CORPO FORESTALE VOLONTARIO ESAF Organizzazione di Volontariato" oppure "CFV ESAF ODV".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

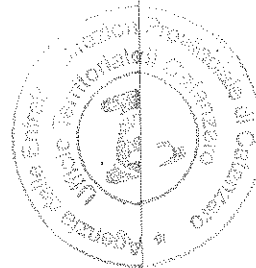
La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., tra cui:

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



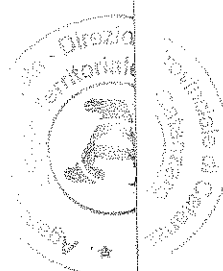
- k) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

In relazione alle attività di interesse generale sopra richiamate, l'associazione intende perseguire le seguenti finalità, rivolgendo la propria azione volontaria in vari ambiti:

- socio—assistenziale/sanitario, nei confronti di soggetti interessati da svantaggio economico, sociale e/o culturale, italiani e stranieri, attenzionando i disabili, gli ammalati, gli anziani, le famiglie, i minori, gli adolescenti e tutti coloro si trovino in situazione di rischio emarginazione/ esclusione sociale.
- tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio storico/ artistico/ culturale nonché dell'ambiente, con particolare attenzione alla protezione degli animali da affezione nonché alla lotta contro il randagismo.
- persegue il fine della protezione dell'ambiente e della tutela degli interessi diffusi del rispetto dell'ambiente, per fatti lesivi dei beni ambientali e per danni o atti illegittimi nei confronti dell'ambiente, ai sensi della Legge n. 349 del 1986.
- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi orientati all' educazione alla salute e a uno sviluppo ecosostenibile
- interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente ed un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.
- attività e volontariato di protezione civile complementare/ integrativa e non sostitutiva dell' intervento pubblico e privato, volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'Art. 2 della legge n. 225 del 1992, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari.
- favorisce la corretta convivenza fra umani e animali e contribuire alla tutela della salute pubblica, informare/ educare sulla corretta cura e custodia degli animali, sull' importanza delle campagne di sterilizzazione per cani e gatti, sull' iscrizione all' anagrafe canina e sull' apposizione del sistema identificativo, su- tutte le pratiche di maltrattamento/ abbandono, mercificazione illecita di animali ecc.
- promuove la protezione della persona umana, la protezione di tutte le specie vegetali, la protezione dell'ambiente e di tutte le specie animali con particolare riguardo le condizioni di vita di quelli domestici e di affezione. Promuove l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo, come da normative nazionali e regionali.
- Favorisce le attività motorie, non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendo lo sport come strumento di conoscenza, e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del loro rapporto.

che potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative:

- 1) Attività di vigilanza Zoofila, ittica, faunistica, ambientale, venatoria e micologica nel rispetto delle leggi regionali e nazionali, con controlli mirati sia occasionali che periodici.
- 2) Gestione di aree naturali protette, oasi naturalistiche e siti d'importanza storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture.
- 3) Attività di recupero dei beni ambientali, culturali ed archeologici del territorio; Tutela promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
- 4) Svolge interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle risorse naturali con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (5)
- 5) Svolge attività di studio e analisi inerenti a problemi specifici di carattere ecologico ambientale.
- 6) Si occupa di organizzare qualsiasi attività come a titolo d'esempio: gite, escursioni, campi scuola ecc. per estendere la conoscenza di zone d'interesse ecologico e naturalistico.
- 7) Promuove progetti per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del paese.

- 
- 8) Propone la divulgazione e distribuzione di materiale scientifico tecnico, culturale e didattico.
 - 9) Svolge e organizza in proprio e in collaborazione di altri enti dibattiti, conferenze, convegni, incontri, corsi di specializzazione di qualificazione e formazione.
 - 10) Svolge e organizza campi di lavoro per il recupero, e il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei e rimboschimento di colline e montagne.
 - 11) Valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio enti, istituti, associazioni ecc.
 - 12) Realizza scambi culturali, promuove e realizza attività e azioni di sostegno psicologico a soggetti in situazione di disagio, orientamento ai servizi socio sanitari, lotta alle discriminazioni, alle vecchie e nuove dipendenze.
 - 13) Realizza attività di raccolta: viveri, vestiario, medicinali e quant'altro necessita, per la distribuzione a soggetti svantaggiati.
 - 14) Aiutare a richiesta degli aventi causa, anziani, minori, disabili e le famiglie di questi a domicilio e non nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni necessarie.
 - 15) Promuove e favorisce una concreta idea di società aperta e multiculturale che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità.
 - 16) Partecipa a progetti di assistenza promossi da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali nel rispetto della natura del volontariato che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici nel rispetto delle finalità dell'associazione medesima e della normativa vigente in materia.
 - 17) Facilitare l'aggregazione sociale delle cosiddette fasce deboli.
 - 18) Svolgere con i dovuti presupposti, in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle leggi regionali e nazionali, attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un programma manifestazioni di protezione civile.
 - 19) Promuove corsi per volontari di protezione civile su rischi, pericoli, prevenzione con personale qualificato e specializzato per azioni antincendio e si attiva per favorire pratiche prevenzione di incendi di qualsiasi natura.
 - 20) Svolge e promuove attività di tutela per la salvaguardia e l'incolumità dei bagnanti e dei veicoli natanti a motore e non, svolgendo servizio sulle coste per prevenire emergenze e incendi con natanti, arginando l'imprudenza dei bagnanti.
 - 21) Adopera qualsiasi mezzo di prevenzione, con personale specializzato e con l'ausilio di personale medico e paramedico.
 - 22) Promuove e svolge in COLLABORAZIONE E SU AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI servizi di viabilità, di controllo strade, di soccorso e di sicurezza sulle strade anche in caso di calamità naturale e di emergenza di varia natura, compresi trasporti eccezionali.
 - 23) Partecipa e collabora con le Forze di Polizia e le Forze Armate, in ogni momento sia richiesto e/o vi sia necessità.
 - 24) Si attiva per la ricerca di persone scomparse, interviene in caso di calamità naturali quali: terremoti, alluvioni, allagamenti ecc.
 - 25) Partecipa e svolge IN COLLABORAZIONE SU AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI PREPOSTI servizi di sicurezza durante manifestazioni o in tutela di personalità pubbliche o dello spettacolo.
 - 26) Organizza raduni, manifestazioni, nonché altri eventi comunque relativi all'attività sociale e alla missione associativa, nel rispetto delle normative vigenti, concorre alle attività di Difesa Civile, su chiamata degli Uffici Territoriali di Governo.
 - 27) L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle leggi in materia regionali e nazionali.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo per come stabilite dal Comitato Direttivo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;

- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, approvato dall'assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli enti del terzo settore eventualmente aderenti non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente aderenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo secondo criteri non discriminatori; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal comitato Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione.

ART.8 I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) Organo di revisione legale dei conti se deliberato dall'assemblea o previsto per legge
- 6) il Collegio dei Garanti se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del c.c., e organo di revisione legale dei conti è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

È prevista la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea dei soci e del Comitato Direttivo anche in modalità telematica purché sia possibile identificare tutti i partecipanti e purché ciascun partecipante possa intervenire in qualunque momento nel corso della riunione ed esercitare il proprio diritto di voto.

Se nel corso della riunione il collegamento telematico si dovesse interrompere, la seduta verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca il presidente;
- 3) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Garanti e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera le eventuali quote associative;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno 3/4 dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata dalla metà più uno dei soci.

In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari devono essere riportate nel relativo verbale trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.11 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3(tre) e 11(undici), incluso il presidente nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che

rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle proposte di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci al suo interno, ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 5 anni. I membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.14 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15 ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

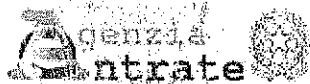
È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART.16 SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CATANZARO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CATANZARO

Registrazione di Atto Privato

Il 17/10/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TDE, serie 3, numero 1379

data di stipula: 26/09/2024

ident.vo telematico: TDE24L001379000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97103540791

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negoziò	
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97103540791				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: